

Sentenza 5/12/2007, n. 412

Materia: coordinamento della finanza pubblica.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: dedotti dai ricorrenti gli articoli 116, primo comma, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost e artt. 2, 3 e 4 dello Statuto della Regione Valle d'Aosta e 9, comma 2, della legge costituzionale 3/2001.

Ricorrenti: Regioni Toscana, Veneto e Valle d'Aosta.

Oggetto :

- a) legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), in riferimento all'articolo 1, comma 204 e 204 bis, come rispettivamente sostituito ed introdotto dall'articolo 30 del d.l. 223/2006, convertito con modificazioni, dalla legge 248/2006 ;
- b) art. 34, comma 1, del d.l. 223/2006, convertito in legge 248/2006.

Esito:

- a) estinzione del giudizio concernente le questioni di legittimità costituzionale circa l'articolo 1, comma 204, della legge 266/2005 come sostituito dall'articolo 30 del d.l. 223/2006, convertito con modificazioni, dalla legge 248/2006;
- b) cessazione della materia del contendere circa l'articolo 1, comma 204, secondo periodo, e 204 bis, come rispettivamente sostituito ed introdotto dall'articolo 30 del d.l. 223/2006, convertito con modificazioni, dalla legge 248/2006;
- c) non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 204, primo periodo, come sostituito dall'articolo 30 del d.l. 223/2006, convertito con modificazioni, dalla legge 248/2006;
- d) non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 1, del d.l. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248 del 2006 .

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

Le Regioni Veneto, Toscana e Valle d'Aosta, con distinti ricorsi hanno impugnato, tra l'altro, gli articoli 30 e 34, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 248/2006.

La Regione Veneto ha proposto in via principale la questione di legittimità costituzionale degli articoli 30 e 34, comma 1 del d.l. 223/2006, denunciando la violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione. La stessa Regione, dopo la conversione in legge del medesimo decreto, ha proposto analoghe questioni contro le norme sopracitate, mentre la Regione Toscana ha proposto la questione di legittimità costituzionale del solo articolo 30 del d.l. 223/2006, convertito in legge 248/2006, denunciando la violazione degli artt. 117 e 119 Cost., mentre la Regione Valle d'Aosta, anch'essa limitatamente all'articolo 30, ha denunciato la violazione dell'articolo 116, primo comma, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., la violazione dell'art. 9 della legge Costituzionale 3/2001 e degli articoli 2,3, e 4 dello Statuto speciale.

Entrando nel merito si fa presente che l'articolo 30 del d.l. 266/2003 prevede il divieto di assunzioni di personale , a qualsiasi titolo, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti nell'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tale disposizione, secondo la Regione Veneto, violerebbe l'autonomia delle Regioni garantita dalla Costituzione, in quanto, nonostante la materia rientri nell'ambito del "coordinamento della finanza pubblica", non residuerebbe alle stesse alcun margine di autonomia, ed inoltre non garantirebbe neppure l'autonomia organizzativa dell'ente, con violazioni di cui agli articoli 117, 118, 119 Cost.

Nel proprio ricorso anche la Regione Toscana sostiene che il citato articolo 30 incide sull'autonomia circa l'ordinamento degli uffici e lo stato giuridico dei dipendenti, che compete alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost., e sull'autonomia organizzativa dell'ente, concludendo il ricorso con una ipotesi di violazione degli articoli 117 e 119 Cost..

La Regione Valle d'Aosta sostiene che tale norma, (art. 30), ponendo un limite diretto, immediato ed integrale, ad ogni singola voce di spesa relativa alle assunzioni, non può essere considerata come norma di principio ai sensi dell'articolo 117, terzo comma e 119 Cost. La Regione ritiene anche che tali norme siano in contrasto con lo Statuto, che prevede una autonomia organizzativa circa l'assunzione di personale e lamenta infine il contrasto con l'articolo 9 della legge costituzionale 3/2001 (che esclude i controlli statali sugli atti degli enti locali), perché la legge prevede l'istituzione di un tavolo tecnico con finalità di monitoraggio e controllo sulle spese degli enti locali.

La sola Regione Veneto impugna anche l'articolo 34 del d.l. 223/2006 che prevede criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi spettanti al personale dirigenziale stabiliti con DPCM, secondo principi di contenimento della spesa, con la motivazione che tale norma non consente alle Regioni neppure di intervenire con norme di dettaglio.

La Corte preliminarmente decide la dichiarazione di estinzione del giudizio limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle

Regione Valle d'Aosta ed aventi ad oggetto l'articolo 1, comma 204 della legge 266/2005, come sostituito dal citato articolo 30 del d.l. 223/2006 in quanto la Regione ha rinunciato al ricorso.

Sempre in via preliminare viene deciso di dichiarare infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri rispetto all'impugnazione del citato articolo 30 da parte della Regione Toscana, in quanto il Governo riteneva non sussistente l'interesse della Regione, avendo questa già impugnato l'articolo 1, comma 204 della legge 266 del 2005, di analogo contenuto, mentre la Corte ha riconosciuto fondato l'interesse della Regione stessa.

Entrando poi nel merito, la Corte ritiene che la questione non sia fondata ed a tal fine cita i principi già contenuti nelle sentenze 169/2007, (che ha escluso in fattispecie analoghe la violazione degli articoli 117, 118 e 119 Cost.), e nelle sentenze 35/2005 -376/2003, con cui la Corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionale di norme statali destinate ad assicurare misure di coordinamento della finanza pubblica.

Infine con la sentenza 4/2004 la Corte ha escluso il contrasto con gli articoli 117, 118 e 119 Cost., di una norma statale che prevedeva una sanzione a carico di enti che avessero violato il limite posto alla spesa per il personale.

La Corte sostiene che tali principi siano applicabili anche alla presente questione, infatti il primo periodo del comma 204 dell'articolo 1 della legge 266/2005, nel testo introdotto dall'articolo 30 del d.l. 223/2006, prevede una sanzione a carico di quegli enti che non rispettano il limite posto alla spesa del personale (principio di coordinamento della finanza pubblica), ma non impone alcun divieto di assunzioni a quegli enti che rispettano tali limiti.

La sola Regione Veneto censura sia il secondo periodo dell'articolo 1, comma 204, della legge 266/2005, come modificato dall'articolo 30 del d.l. 223/2006, che l'articolo 1 comma 204 bis della legge 266/2005 (introdotto sempre dall'articolo 30 del d.l. 223/2006), che ai fini del monitoraggio e del controllo, prevedono "l'istituzione di un tavolo tecnico" e l'inoltro alla Corte dei Conti delle risultanze delle operazioni di verifica del "tavolo", con conseguente divieto di assunzione di personale per gli enti che omettono l'invio della documentazione al tavolo tecnico, ritenendo la Regione ricorrente, che tali disposizioni contrastino con l'articolo 117, terzo comma, Cost. in quanto non lascerebbero alle Regioni alcuno spazio di disposizione in via autonoma, risultando la materia a legislazione "concorrente".

Rispetto a tale questione la Corte ritiene che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sia perché non risulta mai stato emanato il d.p.c.m. che avrebbe dovuto costituire il "tavolo tecnico", sia perché tali disposizioni sono disapplicate per regioni ed enti locali (art. 1, comma 557, l. 296/2006), ovvero sostituite per gli enti del servizio sanitario nazionale, (art. 1, comma 565, l. 296/2006) e dunque non hanno mai prodotto, né potranno mai produrre, lesioni alle competenze regionali prospettate dalla ricorrente.

La Regione Veneto impugna infine anche l'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 223/2006, convertito in legge 248/2006, norma secondo la quale i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi dovuti per gli incarichi per uffici dirigenziali di livello generale, sono stabiliti con d.p.c.m., in base ai principi di contenimento della spesa pubblica. Tale disposizione secondo la ricorrente viola l'articolo 117, terzo comma e 119 Cost.

Secondo la Corte la questione non è fondata in quanto tale disposizione , essendo inserita nel contesto del Capo II del Titolo II del d.lgs. 165/2001, si applica solo "alle amministrazioni dello stato" ed a quelle ad "ordinamento autonomo", mentre alle Regioni ed alle altre pubbliche amministrazioni si dovrà applicare "secondo le proprie peculiarità" e dunque queste ultime non saranno vincolate a quei criteri.

La Corte pertanto conclude nel senso della non fondatezza delle questioni, come specificato ed esplicitato negli esiti di cui alla presente nota.